

COMUNE DI RIBERA

Ordinanza N. 2

OGGETTO: Focolaio di Agalassia Contagiosa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la comunicazione prot. n.08/M del 21/12/2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASP n. 1- Distretto di Ribera, con la quale si segnala, a seguito della diagnosi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, rapporto di prova n. 118637 del 17/12/2009, l'insorgenza di un focolaio di **Agalassia Contagiosa** degli ovini **in località Maurici agro del comune di Ribera, nell'allevamento di Baldone Simona, nata a Mussomeli (CL) il 01/11/1983, residente a Cattolica Eraclea in Via Maltese n°17, con codice aziendale IT033AG044**;

VISTO che gli ovini presenti nei pascoli o nei ricoveri infetti, sono in totale **n. 384** di cui ammalati o sospetti **n. 384**;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire l'ulteriore diffusione della malattia;

VISTA la L. 23.12.1978 n. 833;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

ORDINA

1. le stalle e i pascoli ubicati in località **Maurici agro del Comune di Ribera, nell'allevamento di Baldone Simona, nata a Mussomeli (CL) il 01/11/1983, residente a Cattolica Eraclea in Via Maltese n°17, con codice aziendale IT033AG044** sono dichiarati **"ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA"**;

2. nell'ambito della Zona Infetta devono applicarsi le seguenti misure:

- censimento di tutti gli animali presenti nella zona infetta, appartenenti alle specie recettive;
- apposizione di tabelle recanti la scritta: **"ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA"** ai limiti della Zona Infetta e sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
- divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua e in vasche con essi comunicanti;
- divieto di trasferire fuori da tale zona gli animali e qualsiasi altro materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- divieto di introdurre nella zona infetta animali recettivi;
- divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
- identificazione e visita sanitaria delle greggi che, per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, devono essere considerate sospette di contaminazione;

3. lo spostamento fuori dalla Zona Infetta è consentito secondo le norme stabilite dagli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08/02/1954 n. 320;

4. le pelli e la lana possono essere trasportate fuori dalla zona infetta dopo aver subito idoneo trattamento disinfettante.

I proprietari, il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL n. 1 di Agrigento, la Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Le infrazioni saranno punite a termine di legge.

Ribera li' 24/12/2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Girolamo Ganci)

